



Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Civile - Fallimentare

R.G. OCC. 1/2022

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Pasqualetto Cristiana (PSQCST64T69L219C), nata in Torino, il 29/12/1964 e residente in Brandizzo, Via Malonetto n. 46;

all'esito dell'udienza del 12.04.2022, rileva quanto segue.

L'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.

Il professionista OCC ha documentato il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 11 II co. l. 3/2012, atteso che risulta che abbiano votato favorevolmente alla proposta di accordo, per silenzio assenso od espressione di voto, creditori rappresentanti il 79,15% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Solo il creditore Banca del Piemonte, titolare di un credito pari al 20,81% (per complessivi euro 13.981,45), derivante da un residuo di un contratto di finanziamento risalente al 2016, ha espresso voto negativo, evidenziando anche taluni rilievi critici della proposta di accordo.

In disparte del rilievo che il voto espresso da Banca del Piemonte risulta formulato tardivamente (vale a dire oltre il termine prescritto dall'art. 11, I co. L. 3/2012), le contestazioni evidenziate dalla banca (in punto esistenza di atti in frode, eccessività delle spese di sostentamento non congruenti con il reddito dichiarato e sostanziale non convenienza per i creditori della proposta di accordo) risultano del tutto infondate.

In primo luogo non risultano atti in frode dei creditori posti in essere dalla debitrice, sul punto non potendo che condividersi le puntuali osservazioni esposte dall'OCC nella relazione integrativa depositata in data 06.04.2022 dal professionista OCC che ha evidenziato, a seguito delle verifiche documentali svolte, la insussistenza di atti in frode ai creditori, essendo stato riscontrato quanto dichiarato dalla debitrice circa la destinazione delle somme di denaro derivanti dal prestito della banca al soddisfacimento di pregresse esposizioni debitorie nel pieno rispetto della regola della *par condicio creditorum* "che anche in caso di liquidazione – alternativa cui deve guardare la presente procedura - garantirebbe una tutela privilegiata ed integrale del debito erariale a discapito e con soddisfacimento ancora inferiore al ceto chirografario".

Parimenti, al di là della generica contestazione formulata dall'istituto di credito circa la non coerenza delle spese personali per il sostentamento familiare rispetto al reddito dichiarato, tale da far presumere la

esistenza di altre entrate non dichiarate, l'OCC non ha rilevato alcuna anomalia, riscontrando invece quanto emergente dalle dichiarazioni reddituali; né la banca ha fornito ragguagli più puntuali e specifici.

Nessun altro creditore ha formulato contestazioni, dal che deriva che la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione a tal proposito è positiva.

La proposta di accordo promana infatti da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

E' stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal presidente del tribunale.

L'OCC ha depositato la propria relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12, e successiva integrazione.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Come già evidenziato, non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

L'OCC ha presentato la relazione sui consensi espressi, da cui si evince che la proposta di piano è stata comunicata, a sua cura, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 e nei termini assegnati.

Poiché la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità, anzitutto l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi, in secondo luogo l'attuabilità degli accordi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori

concorsuali come da proposta, la presenza di una relazione che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, comporta che il giudice delegato, nella sostanza, possa limitarsi a recepirne contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che via sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'OCC.

Il giudice delegato deve quindi valutare se l'argomentare dell'OCC sia stato corretto e si presenti quindi come convincente, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non sarebbe legittima.

Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione definitiva.

La fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei suindicati principi generali che ne governano la redazione.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo va omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Pasqualetto Cristiana (PSQCST64T69L219C), nata in Torino, il 29/12/1964 e residente in Brandizzo, Via Malonetto n. 46;
- 2) dispone che Pasqualetto Cristiana provveda, sotto la supervisione del professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali secondo le previsioni dell'accordo omologato;
- 3) dispone che il professionista OCC risolva eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando senza indugio ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità;
- 4) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ivrea, a spese e cura del ricorrente, in versione non epurata;
- 5) onera il professionista OCC alla comunicazione del presente decreto ai creditori;
- 6) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Ivrea, 15 aprile 2022

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi